



del. n. 12/2018/PAR

Repubblica Italiana
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2018

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2017;

VISTO il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di

controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 29 dicembre 2017, protocollo n. 31400, con la quale il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha richiesto un parere alla Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza del 16 gennaio 2018, n. 2/2018, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Primo Referendario Dott. Luigi D'ANGELO;

PREMESSO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, premesso che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m. ha introdotto il divieto di " ... *procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...*" - disposizione applicabile anche alle Regioni ai sensi dei commi 1-*sexies* e 1-*octies* dell'anzidetto art. 9 -, ha richiesto se possa configurarsi, quale eccezione al divieto *de quo*, l'assunzione di personale a tempo determinato e dietro mera richiesta nominativa da parte dell'Autorità politica avente diritto ai sensi della legge regionale n. 18/2001 (sulla costituzione delle segreterie degli organi politici), anche considerando che l'art. 11, comma 3, della citata legge regionale n. 18/2001 prevede che detto personale "*non può interferire con l'attività amministrativa*" e che, comunque, il periodo di servizio prestato in tale contesto non è valutabile in caso di selezioni concorsuali pubbliche (prescrizione prevista altresì dall'art. 7, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.).

Da ultimo, l'Ente istante ha chiesto, altresì, se il divieto in parola possa essere derogato anche per "*l'assunzione, con contratto di lavoro autonomo professionale (dunque non subordinato)*" della figura di cui all'art. 7, comma 1, legge 7 giugno 2000, n. 150, a mente del quale "*L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione*" (nello specifico, assunzione del "portavoce" del Presidente del Consiglio regionale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Sezione, adita per una richiesta di parere, deve verificare, in via preliminare, se la richiesta stessa presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto il profilo oggettivo (concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

- 1.1 Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale e, nel caso di atti di normazione, in quello del Consiglio regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

Per completezza, va osservato che intuitive esigenze di coerenza con la necessità di ricondurre l'iniziativa alla formulazione di pareri in capo ai soli organi dotati di particolare esponenzialità, per autonomia e capacità rappresentativa e di coordinamento, hanno indotto varie Sezioni territoriali di controllo a superare detta limitazione, estendendo l'iniziativa anche a questioni diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse agli atti di normazione; ciò in considerazione dell'ambito concreto di autonomia - anche amministrativa e contabile - assicurato, dal nostro ordinamento, al Consiglio regionale (vedasi, *ex multis*, Sez. Contr. Lazio, del. 44/2010; Sez. Contr. Piemonte, del. 65/2011; Sez. Contr. Abruzzo, del. 10/2012; Sez. Contr. Lombardia, del. 37/2013).

La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente del Consiglio regionale, risulta quindi soggettivamente ammissibile.

- 1.2 La stessa richiesta risulta parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica", strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare, la deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle Autonomie (in particolare, le deliberazioni del 10 marzo 2006, n. 5, del 28 aprile 2009, n. 9 e del 19 febbraio 2014, n. 3).

2. Nel merito si deve premettere che le disposizioni normative indicate dell'Amministrazione richiedente introducono un sistema sanzionatorio - il comma 1-*octies* dell'art. 9 utilizza espressamente il termine "sanzione" - piuttosto rigoroso nei confronti degli enti territoriali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato), nonché per l'invio di tali documenti alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 13 della legge di contabilità nazionale.

In particolare, il comma 1-*quinquies* stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino al rispetto dei predetti adempimenti, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:

- l'approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, o entro i termini previsti in caso di autorizzazione dell'esercizio provvisorio. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1-*octies*, il bilancio di previsione 2017-2019;

- l'approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del TUEL. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-*octies*, il rendiconto 2016;

- l'approvazione del bilancio consolidato, fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del Testo unico, per gli enti tenuti a tale adempimento. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del comma 1-*octies*, il bilancio consolidato 2016;

- l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Il comma 1-*octies* specifica che per le Autonomie speciali ed i loro enti, che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei bilanci a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

In relazione ai termini di riferimento per l'approvazione del rendiconto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 1-*sexies* stabilisce che la sanzione di cui al comma 1-*quinquies* si applica in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (con prima applicazione della disposizione al rendiconto dell'anno 2016, *ex* comma 1-*octies* dell'art. 9). La sanzione non si applica, invece, in caso di ritardo

nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.

Il rigore della novella normativa emerge, altresì, dall'ultima parte del comma 1-*quinquies*, dell'art. 9, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, laddove si sanzionano finanche "condotte elusive" dell'amministrazione, poiché *"E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione ..."*.

In altri termini, il mancato rispetto dei termini di legge previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato), nonché il perdurare di detto inadempimento, preclude ogni possibilità per l'amministrazione di *"... procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto"*.

- 2.1 Questa Sezione, con la deliberazione n. 103/2017/PAR del 1° giugno 2017, ha già affermato che il divieto in parola si applica alle *"assunzioni di personale a tempo indeterminato (ivi compresa le mobilità tra amministrazioni), a tempo determinato/flessibile et similia nonché riguardo ai comandi, ai distacchi, alle assunzioni "a termine" del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale e, infine, alle assunzioni effettuate dalla Regione su indicazione dei capogruppo consiliari quale modalità di reclutamento alternativa all'assunzione diretta da parte dei Gruppi"*.

Il quesito in esame concerne le *"assunzioni a tempo determinato dietro mera richiesta nominativa fondata sull'intuitu personae da parte dell'autorità politica avente diritto"*, di cui all'art. 9 della legge regionale Abruzzo n. 18/2001, contemplante la costituzione delle segreterie degli organi politici e la relativa dotazione organica.

Nella prospettiva ermeneutica dell'ente richiedente dette assunzioni sarebbero non assoggettabili al divieto di legge, poiché l'attività espletata dal personale in questione, ai sensi della legge regionale, *"non può interferire con l'attività amministrativa"* (art. 11, comma 3, legge regionale Abruzzo n. 18/2001), trattandosi, dunque, di *"rapporti di lavoro caratterizzati da una spiccata componente fiduciaria con l'organismo politico, legittimati da specifiche previsioni di legge che consentono, anche in deroga alla disciplina generale dell'impiego pubblico, agli organi titolari della funzione di indirizzo politico di esercitare compiutamente il loro ministero di rilevanza costituzionale, disponendo di personale posto alle dirette dipendenze, svincolato dagli obblighi tipici dell'attività amministrativa, quali - ad esempio - il compimento di obiettivi legati al ciclo della performance della struttura di appartenenza e, in generale, dell'intera amministrazione di appartenenza"* (pagine 2 e 3, della richiesta di parere).

- 2.2 Orbene questa Sezione ritiene che i cennati elementi distintivi rispetto

agli “ordinari” rapporti di pubblico impiego, impregiudicata la “tenuta” costituzionale della disposizione legislativa regionale derogatoria, non consentono di fondare una eccezione al divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m..

Nella misura in cui il legislatore vieta, fino a quando le amministrazioni non abbiano provveduto all’adozione (tardiva) degli atti contabili fondamentali, sia le “... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...”, sia la stipula di “... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi” del divieto, emerge cristallina la finalizzazione del precetto normativo, ovvero il suo essere orientato a precludere ogni e qualsivoglia “spesa per il personale”, quand’anche non riconducibile ad una “nuova assunzione” in senso stretto, bensì ad un suo “surrogato elusivo” (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati).

Sul punto deve ribadirsi che le nuove disposizioni intendono sanzionare gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure sotto “mentite spoglie”, per spese afferenti al reclutamento di personale.

Se allora la sanzione in parola paralizza ogni e qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche, se ed in quanto finalizzato all’incameramento di unità lavorative, in costanza di inadempimento, ne consegue che il divieto in parola non può che disinteressarsi, all’evidenza, del titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), di eventuali *budget* predeterminati di risorse già destinate al reclutamento e, infine, delle attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

La gravità delle violazioni sanzionate dalla novella legislativa, nonché il loro possibile protrarsi per fatto e colpa dello stesso ente inadempiente cui è rimessa, in ultima analisi, la scelta circa la cessazione dell’inerzia legislativamente stigmatizzata, avvalorano ulteriormente il rigore interpretativo teso ad escludere eccezioni al divieto.

- 2.3. La tesi dell’Ente richiedente, secondo la quale il divieto legale opererebbe soltanto per le assunzioni di personale chiamato a svolgere attività amministrativa e non anche per le assunzioni di personale chiamato a svolgere attività “non amministrativa”, ai sensi della legge regionale Abruzzo n. 18/2001, che contempla assunzioni su mera richiesta nominativa “fiduciaria” dell’organo politico (art. 9), appare priva di

fondamento anche sotto un altro profilo.

In effetti, la circostanza che il reclutamento di personale nell'Amministrazione regionale sia conseguente ad un pubblico concorso, a un comando/distacco oppure, per quanto interessa in questa sede, ad una richiesta nominativa fondata sull'*intuitu personae* (art. 9, legge regionale Abruzzo n. 18/2001), risulta irrilevante nella prospettiva del divieto legale più volte menzionato.

Il legislatore, infatti, nel sancire all'art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. 25 giugno 2016, n. 113 e s.m., il divieto di "... *procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...*", conferisce rilevanza giuridica unicamente all'attività di spesa (che intende vietare) conseguente ad un'assunzione di personale, disinteressandosi, dunque, della modalità "procedimentale" a monte dell'assunzione medesima, ovvero l'essere la stessa conseguente ad una procedura pubblica selettiva, ad una chiamata "fiduciaria", ecc..

Gli elementi che, ad avviso dell'Ente richiedente, dovrebbero giustificare una deroga al divieto in parola - assunzione dietro richiesta nominativa dell'organo politico, fondata sull'*intuitu personae*, finalizzata all'espletamento di attività "non amministrativa" - risultano irrilevanti nell'ambito dell'ordito normativo, invero focalizzato unicamente a interdire una spesa per il personale, a qualsiasi titolo reclutato, sussistendo determinati presupposti.

In sintesi, la richiesta fiduciaria di personale avanzata dall'organo politico e finalizzata ad un'assunzione per lo svolgimento di attività che non interferisce con l'attività amministrativa (artt. 9 e 11, comma 3, legge regionale Abruzzo n. 18/2001) costituisce dato "neutro" ai fini dell'operatività del precetto legale preclusivo.

Se allora la richiesta nominativa dell'autorità politica ai fini dell'assunzione di un incarico a tempo determinato (art. 9, legge regionale n. 18/2001) appare priva di giuridica rilevanza nell'ambito della *ratio* del divieto - al pari di altre attività "presupposte" all'assunzione quali, ad esempio, il pubblico concorso - non si vede come possa addivenirsi a sostenere una valenza addirittura derogatoria di tali attività "presupposte" rispetto alla regola normativa preclusiva più volte menzionata e alle pertinenti finalità.

- 2.4. Le argomentazioni di cui sopra consentono di ritenere priva di persuasività anche l'ulteriore ipotesi di eccezione al divieto, paventata dalla Regione Abruzzo, relativamente all'assunzione "*con contratto di lavoro autonomo professionale (dunque non subordinato)*" della figura prevista dall'art. 7, comma 1, legge 7 giugno 2000, n. 150, a mente del quale "*L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere*

coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione" (nello specifico, assunzione del "portavoce" esterno del Presidente del Consiglio regionale).

Al riguardo ci si può limitare ad evidenziare che, già sul piano dell'esegesi letterale del dato positivo, il contratto di lavoro autonomo professionale risulta, comunque, attratto nell'area operativa del divieto che, appunto, il legislatore pone per il reclutamento di personale "a qualsiasi titolo" e "con qualsivoglia tipologia contrattuale".

- 2.5. Una riflessione ulteriore, infine, deve essere offerta sul quesito della Regione, nella parte in cui paventa l'inapplicabilità del divieto di legge, quantomeno rispetto alle proroghe degli incarichi "fiduciari" a tempo determinato (in scadenza) ex art. 9, legge regionale Abruzzo n. 18/2001, ovvero quelli perfezionati a seguito della richiesta nominativa dell'autorità politica avente diritto.

Anche su tale ulteriore questione, la Sezione ritiene che non possono essere invocate eccezioni al divieto, nei limiti che si indicheranno, ciò anche e soprattutto per ragioni "interne" alla fattispecie procedimentale-contrattuale di cui al citato art. 9 della legge regionale.

La disposizione *de qua* rubricata "Incarichi a tempo determinato" sancisce che "... su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, del singolo componente dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti dei gruppi, il Direttore per le risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale, e corrispondenti alla categoria da attribuire. Su richiesta nominativa del Difensore Civico regionale, il Direttore per le Risorse umane può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, 1 unità di categoria "C" da destinare alla segreteria particolare di cui all'art. 7-bis. Al personale assunto ai sensi dei commi 1 e 1-bis spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta oltre al trattamento di missione ove ne ricorrano i presupposti".

Come si evince dalla *littera legis*, si tratta di "contratti di lavoro a tempo determinato" stipulati dal Direttore per le risorse umane, dietro richiesta "fiduciaria" dell'organo politico.

Ciò già consente di svolgere una pregnante considerazione: poiché la proroga del contratto a tempo determinato (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001) necessita - ai sensi delle disposizioni di cui al codice civile - del consenso degli stipulanti (nello specifico, il Direttore per le risorse umane e il lavoratore), la stessa si appalesa problematica quanto al suo verificarsi, poiché, ove intervenisse "liberamente" detto consenso, si determinerebbe, di fatto, una "ingerenza" del Direttore per le risorse umane (parte del contratto di lavoro a tempo determinato) nel rapporto *intuitu personae* tra

l'organo politico e il personale da questo nominativamente designato.

Al più, una siffatta proroga potrebbe risultare possibile soltanto alla condizione di una "rinnovata" volontà dell'organo politico "proponente" circa la scelta fiduciaria già operata, evenienza che configurerebbe una sorta di "delega" in capo al Direttore per le risorse umane alla stipulazione dell'accordo di proroga.

Tuttavia, una tale "procedimentalizzazione", in quanto non contemplata dalla legge, potrebbe essere qualificata dall'interprete, al fine di fornirle una valida cornice legale, quale "nuova" assunzione (ciò poiché, nei fatti, verrebbe ad essere reiterata la sequenza ex art. 9, legge regionale n. 18/2001, ovvero la richiesta nominativa dell'organo politico e la successiva stipula del contratto tra il Direttore delle risorse umane e il lavoratore designato), con la conseguenza, tuttavia, a tal punto, di ricadere nell'area di operatività disciplinata dal divieto ex art. 9, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e s.m..

In sintesi, l'indisponibilità, in capo al Direttore per le risorse umane, del potere di scelta fiduciaria - riservato all'organo politico - rende problematica la formalizzazione di un accordo di proroga (in astratto consentita) tra l'Amministrazione e il lavoratore, se non previa riedizione della scelta politica *intuitu personae*, che, però, non è da escludere che possa essere inquadrata (per finalità di fondamento legale) quale attivazione *ex novo* della catena procedimentale-contrattuale ex art. 9 citato e, dunque, con il concretizzarsi di una nuova assunzione (vietata).

Si ritiene, in ogni caso, che la scelta ermeneutica circa la concreta sorte dei contratti a tempo determinato in scadenza debba ricadere sull'Amministrazione e, segnatamente, sul Direttore per le risorse umane, il quale, ai sensi dell'art. 9 più volte menzionato, "può" (e non "deve") dare seguito alla stipula di detti contratti, a seguito della richiesta nominativa di assunzione e/o di proroga del personale indicato dall'organo politico.

- 2.6. Per completezza, da ultimo, deve essere osservato che la giurisprudenza contabile ha ritenuto, comunque, equivalenti gli istituti dell'assunzione e della proroga ai fini dell'applicabilità di taluni divieti di assunzione legislativamente sanciti, come, ad esempio, quello di cui all'art. 76, comma 4, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'esercizio precedente, *"è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente"*

disposizione”.

In effetti, con deliberazione della Corte dei conti, Sez. Contr. Liguria, n. 81/2015/PAR, si è precisato *“che non rileva la qualificazione dell’assunzione come “proroga” dovendo la stessa, comunque, essere considerata, ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica, nuova assunzione”* (similmente, Corte dei conti, SS.RR. Contr. Sicilia, n. 52/2012/PAR).

Tutto quanto sopra precisato, deve, inoltre, essere richiamata la precedente deliberazione di questa Sezione n. 103/2017/PAR del 1 giugno 2017 (paragrafi 2.2. e ss.) in punto di valenza sostanziale del divieto di cui ai commi 1-*quinquies* e ss. dell’art. 9, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, da leggere in combinato con le ulteriori precisazioni fornite nel presente parere, riguardo l’area di applicabilità del divieto di assunzione in parola.

3. Conclusivamente, pertanto, richiamata integralmente la precedente deliberazione di questa Sezione n. 103/2017/PAR del 1 giugno 2017, deve essere affermata l’operatività del divieto di cui ai commi 1-*quinquies* e ss. dell’art. 9, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e s.m., con riferimento agli incarichi a tempo determinato di cui all’art. 9 della legge regionale Abruzzo n. 18/2001, nonché con riferimento alle assunzioni, con contratto di lavoro autonomo professionale, del personale chiamato a svolgere le funzioni di cui all’art. 7, comma 1, L. n. 150/2000 e s.m..

P.Q.M.

Nelle considerazioni suesposte è l’avviso della Sezione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

L’Estensore
F.to Luigi D’ANGELO

Il Presidente
F.to Antonio FRITTELLA

Depositata in segreteria il 19 gennaio 2018
per il Funzionario preposto al Servizio di supporto
(Lorella Giammaria)
Il Funzionario incaricato
F.to Ludovica Pentola